

Articolo 17a

Assistenza in convivenza: principi

¹ Gli articoli 17a-17e si applicano:

- a. ai lavoratori prestati a un'economia domestica privata per fornire servizi di economia domestica, assistenza e aiuto nelle attività quotidiane e che convivono nell'economia domestica della persona assistita (assistenza in convivenza);
- b. alle aziende che occupano lavoratori di cui alla lettera a.

² Ai lavoratori e alle aziende di cui al capoverso 1 si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 2 e 14 capoverso 1.

³ Le aziende di cui al capoverso 1 lettera b devono essere soggette o affiliate al contratto collettivo per il settore del prestito di personale. Inoltre, le parti sociali devono disciplinare per queste aziende l'indennità del servizio di reperibilità, del lavoro domenicale e del lavoro notturno.

⁴ È considerato servizio di reperibilità un servizio durante il quale il lavoratore, al di fuori dell'orario di lavoro regolare, si tiene pronto all'interno o all'esterno dell'economia domestica per eventuali interventi.

Premessa

Gli articoli relativi all'assistenza in convivenza disciplinano questi rapporti triangolari introducendo disposizioni specifiche unicamente in presenza di una fornitura di personale a prestito ai sensi della legge sul collocamento (LC; RS 823.11). In presenza di altri rapporti triangolari si applica invece il regime di base della LL.

Personale a prestito

Si ha personale a prestito ai sensi dell'art. 12, cpv. 1 LC e dell'art. 26 cpv. 1 dell'ordinanza sul collocamento (OC; RS 823.111) quando un datore di lavoro (prestatori) cede i servizi di un lavoratore a un'impresa acquisitrice (nel caso specifico la persona che necessita assistenza in un'economia domestica privata) accordandole per l'essenziale il potere di impartire istruzioni al lavoratore. Diverso è il caso delle prestazioni fatturate a carico dell'assicurazione malattia (LAMal; RS 832.10) che riguardano prestazioni mediche sulle quali le persone assistite non hanno alcun diritto di impartire istruzioni.

Queste disposizioni derogatorie valgono unicamente per rapporti di lavoro dei lavoratori i cui servizi sono prestati e per le aziende alle quali si applica il CCL per il settore del prestito di personale. È il caso in cui il CCL è dichiarato di forza obbligatoria generale o, in caso contrario, quando un'azienda è membro di un'associazione padronale firmataria del CCL o si affilia volontariamente al CCL ai sensi dell'art. 356b, cpv. 1, del Codice delle obbligazioni (RS 220). Pertanto, le condizioni di lavoro derivanti dal CCL o quelle dell'allegato corrispondente possono applicarsi anche se la dichiarazione di forza obbligatoria presenta una lacuna o non viene rinnovata.

Campo d'applicazione (Capoversi 1 e 3)

Convivere nell'abitazione della persona assistita

I lavoratori interessati convivono nell'abitazione della persona assistita, il che spiega il termine co-

munemente usato di assistenza in convivenza nel testo dell'ordinanza. Si tratta dell'elemento determinante di questo tipo di occupazione. Questa condizione è soddisfatta anche quando il lavoratore vive sotto lo stesso tetto o quando alloggia in un appartamento sullo stesso piano o nello stesso edificio.


Attività interessate

Tra i servizi di economia domestica figurano ad esempio cucinare, pulire, fare il bucato e fare la spesa. Per assistenza e aiuto nelle attività quotidiane si intende in particolare accompagnare la persona assistita a fare due passi o dal medico, aiutarla nell'igiene personale, a vestirsi e svestirsi, a mangiare e bere nonché bendare le gambe, rifare il letto o svolgere esercizi di mobilitazione

Non rientrano invece in questa categoria le prestazioni di cura mediche.

Disposizioni speciali applicabili (Capoverso 2)

Articolo 4

Il prestatore di personale può ricorrere senza restrizioni al lavoro notturno e al lavoro domenicale senza dover richiedere un'autorizzazione ufficiale. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale vanno invece rispettate (v. commento [art. 4 OLL 2](#) )

Articolo 8 capoverso 1

Il lavoro straordinario può essere effettuato la domenica. È compensato con un congedo di uguale durata nel corso delle 14 settimane successive.

Articolo 12 capoverso 2

Il lavoratore beneficia di almeno 12 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. In caso di assegnazione temporanea, le domeniche libere dovrebbero essere concesse in proporzione.

Nelle settimane in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore è accordato immediatamente dopo il riposo giornaliero un riposo settimanale di 36 ore consecutive.


Articolo 14 capoverso 1

La semigiornata libera settimanale può essere accordata in forma cumulata per un periodo di otto settimane al massimo.

Servizio di reperibilità (Capoverso 4)

Durante il servizio di reperibilità la libertà di movimento del lavoratore è limitata; il servizio di reperibilità non è considerato tempo libero.

Visto la situazione particolare dell'assistenza in convivenza, la regolamentazione del servizio di reperibilità assume un'importanza cruciale: esso va perciò chiaramente distinto dal periodo di riposo e, per giunta, limitato per ridurre l'onere lavorativo.

L'[articolo 17b](#)  disciplina le condizioni quadro del servizio di reperibilità.